



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

N°4 Reg. delib.	Ufficio competente SEGRETARIO COMUNALE
--------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

O G G E T T O

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018
---------	---

Oggi **dieci 10-01-2019** del mese di **gennaio** dell'anno **duemiladiciannove** alle ore 18:30, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
BISATO LUIGI	SINDACO	Presente
BORINA FABIO	VICE SINDACO	Presente
CABBIA FIORIN RAFFAELLA	ASSESSORE	Presente
BERNARDO SILVIA	ASSESSORE	Presente
STIEVANO SIMONE	ASSESSORE ESTERNO	Presente
TISATO SOFIA	ASSESSORE	Presente
		6 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Dott.ssa Balestrini Raffaella.

Il Sig. BISATO LUIGI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018
---------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo comune:

- non si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, di eliminare l'imposta comunale sulla pubblicità, e di sostituirla con un canone patrimoniale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 04/02/1998 con decorrenza dal 01/01/1998 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 20%;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 28/12/2001 con decorrenza dal 01/01/2002 avvalendosi dell'art. 11, comma 10 della Legge 449/1997 come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 488 del 23.12.1999 ha provveduto all'aumento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del 50% per le superfici superiori al metro quadrato;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta n. 118 del 06/12/2018 il Comune di Noventa Padovana aveva confermato anche per l'anno 2019 l'incremento della tariffa dell'imposta di pubblicità del 20% per le superfici inferiori al metro quadrato;

Visto l'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che testualmente recita:

“919. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.”

Dato atto che a seguito dell'entrata in vigore della sopracitata normativa non risulta possibile applicare la maggiorazione del 20% dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici inferiori al metro quadrato a partire dal 1 gennaio 2019;

Dato atto che in questo comune il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione alla Società Abaco Spa di Padova, con sede in Via F.lli Cervi n.6;

Visto il D.Lgs. 507/1993 ed in particolare l'art. 2 che dispone:

“1. Ai fini del presente capo i comuni sono ripartiti, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nelle seguenti cinque classi:

Classe comuni con oltre 500.000 abitanti;

I:

Classe comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti;

II:

Classe comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti;

III:

Classe comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti;

IV:

Classe comuni fino a 10.000 abitanti.

V:

2. I comuni capoluogo di provincia non possono comunque essere collocati in una classe inferiore alla terza.”;

Verificato che il Comune di NOVENTA PADOVANA al 31 dicembre 2017 aveva una popolazione pari a 11.423 e quindi rientra nella Classe IV al fine della determinazione della tariffa per le diverse fattispecie di pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 507/1993 che testualmente recita:” In deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.”;

Visto l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che testualmente recita: ”*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2018 ([GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018](#)) avente ad oggetto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019;

Visto il DPCM in data 16/02/2001 relativo alla rideterminazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs. 507/1993;

Visto il Regolamento Comunale per l'imposta di Pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 02/10/1995;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione del 50% prevista dall'art. 1, comma 919 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le superfici superiori al metro quadrato e di adottare, pertanto, le tariffe per l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni nella misura indicata nel prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione al fine di garantire il gettito derivante dal tributo e dal diritto per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per assicurare all'Ente le risorse economiche al fine del perseguimento dei propri fini pubblicistici non essendo previsto alcun contributo o trasferimento statale compensativo;

Dato atto che nonostante il mantenimento anche per il 2019 della maggiorazione del 50,00% per le superfici superiori al metro quadrato, già prevista anche nell'anno d'imposta 2018, il gettito previsto per competenza nell'anno d'imposta 2019, secondo le stime fornite dal concessionario ABACO risulterà inferiore del 4,00% rispetto al gettito conseguito per competenza nell'anno d'imposta 2018;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'applicazione delle nuove tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle

pubbliche affissioni con decorrenza dal 1° gennaio 2019;

Visti:

-il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

-il capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507;

Dato atto che:

- il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 147 *bis.1* - 153.5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente poiché trattasi di approvazione delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni che garantiscono il rispetto delle previsioni stimate per la redazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2019;

- acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di rettificare la propria precedente deliberazione di Giunta n. 118 del 06/12/2018 prevedendo per le superfici inferiori al metro quadrato l'applicazione delle tariffe base, senza la maggiorazione del 20%;

3) di adottare, per l'anno 2019, tenuto conto della situazione finanziaria del Comune di NOVENTA PADOVANA, relativamente all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, le tariffe previste dal D.Lgs. 507/1993 - rideterminate per la pubblicità ordinaria dal DCPM 16 febbraio 2001-, maggiorate del 50,00% (cinquantapercento) come sviluppate nel prospetti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di dare atto che le tariffe avranno decorrenza ed effetto a partire dal 01.01.2019;

5) di trasmettere a mezzo pec copia del presente atto al Concessionario del relativo servizio;

6) di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione Albo, ai sensi dell'art. 125 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267;

7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 riguardante il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

8) di dare atto che l'obbligo dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679, è assolto attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Privacy";

di incaricare il Responsabile del Settore Tributi di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto propedeutico all'applicazione delle nuove tariffe a decorre dal 1° gennaio 2019.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018
---------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to BISATO LUIGI

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario
F.to Dott.ssa Balestrini Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISIONI PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISIONI PER L'ANNO 2019. RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 10-01-19

Il Responsabile del servizio
F.to RAMANZIN FABIO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 del 10-01-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.
RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 68.

COMUNE DI NOVENTA
PADOVANA li 22-01-2019

IL MESSO COMUNALE

—
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del
d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4 del 10-01-2019

**Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE AFFISSIONI PER L'ANNO 2019.
RETTIFICA DELIBERA N. 118 DEL 06/12/2018**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI NOVENTA
PADOVANA li 22-01-2019

L'INCARICATO

Balestrini Raffaella

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa